

## **CORTE DEI CONTI**

### **SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA**

#### **IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 85, commi 2 e 3, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), ai sensi del quale per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dall'8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali, sentita l'autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, adottano, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone;

**SENTITI** l'autorità sanitaria regionale, Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste;

#### **D E C R E T A**

al fine di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone all'interno degli uffici della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia,

ubicati in Trieste, Viale Miramare n. 19, sono adottate e sono operanti fino al 30 giugno 2020, le seguenti misure di cautela volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) Fermo restando il normale orario di apertura al pubblico degli uffici della Sezione giurisdizionale (dalle ore 10 alle 13 dei giorni da lunedì a venerdì), l'accesso al piano in cui si trovano gli uffici medesimi (piano quarto) è consentito ad un solo utente alla volta. A tal fine all'ingresso l'interessato dovrà dichiarare alla Guardia giurata di sorveglianza quale sia la propria destinazione (uffici della Sezione del controllo, della Procura, del Servizio amministrativo unico regionale - SAUR o della Sezione giurisdizionale). Qualora un altro utente fosse già operante presso gli uffici della Sezione giurisdizionale, l'attesa del proprio turno di accesso sarà effettuata al pianterreno, nell'ampia sala antistante l'aula d'udienza, dove si dovrà rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (preferibilmente maggiore) prescritta dalle vigenti disposizioni di cautela.

b) Per periodi limitati, in relazione ad eventuali accentuate esigenze di contrasto dell'epidemia, potrà essere disposta con provvedimento del Presidente della Sezione, sentito il dirigente, la chiusura al pubblico degli uffici che non erogano servizi urgenti;

c) Nella trattazione delle cause, l'ingresso nell'aula d'udienza è consentito alle sole parti interessate dalla singola vertenza. L'attesa della trattazione della propria causa sarà effettuata nell'ampia sala antistante l'aula d'udienza, rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (preferibilmente maggiore) prescritta dalle vigenti disposizioni di cautela. Le porte dell'aula d'udienza rimarranno aperte e sarà attuata la diffusione sonora della trattazione delle cause anche nella sala antistante

l'aula medesima. Nell'aula dovrà mantenersi la prescritta distanza di sicurezza interpersonale.

d) Le superfici dei microfoni utilizzati per la diffusione sonora o la registrazione dell'udienza e le superfici dei banchi dell'aula d'udienza saranno puliti con soluzione idroalcoliche;

e) Con provvedimento del Presidente della Sezione giurisdizionale, motivato con riferimento all'evolversi dell'emergenza epidemiologica, le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti potranno essere tenute mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati;

f) Con provvedimento del Presidente della Sezione giurisdizionale, motivato con riferimento all'evolversi dell'emergenza epidemiologica, le udienze potranno essere celebrate a porte chiuse o rinviate d'ufficio a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti;

g) Le persone ammesse negli uffici della Corte dei conti devono rigorosamente rispettare le prescrizioni di cautela previste dalle vigenti norme di contrasto dell'epidemia da COVID-19 e non devono assolutamente accedere agli uffici medesimi in presenza di sintomi, anche in forma lieve, indicativi di un'eventuale infezione, quali in particolare febbre, tosse, difficoltà respiratoria.

h) Le prescrizioni di cui ai punti a) e g) prorogano sino al 30 giugno 2020 le misure di cautela già disposte con decreto presidenziale dd. 11 marzo 2020.

Trieste, 24 marzo 2020

IL PRESIDENTE

Paolo Simeon